

**REGOLAMENTO E TARIFFARIO**

**AZIENDA ACQUA POTABILE**

**MONTEGGIO**



## **Art. 1 Definizione e applicazione**

L'Azienda comunale acqua potabile in seguito denominata Azienda, è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

Il presente regolamento regola la costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento delle installazioni comunali di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile, come pure l'organizzazione dell'Azienda e i rapporti con gli utenti.

Sono riservate le leggi federali e cantonali e i loro regolamenti d'applicazione in materia.

## **Art. 2 Organizzazione dell'Azienda**

Gli organi dell'Azienda sono:

- a) Il Consiglio Comunale
- b) Il Municipio
- c) La Commissione della gestione del Consiglio Comunale che funge da commissione di revisione

Il Municipio nomina una Commissione dell'acqua potabile composta da 5 membri, presieduta da un municipale a capo dell'Azienda, che vigila sul regolare approvvigionamento della popolazione in acqua potabile da parte dell'Azienda e propone al Municipio eventuali misure o provvedimenti che si rivelassero all'uopo necessario.

## **Art. 3 Personale**

Il Municipio sceglie ed incarica il personale dell'Azienda, e affida:

- Ad un suo dipendente compiti amministrativi e di custodia degli atti dell'Azienda
- Ad un suo operaio compiti di sorveglianza, di manutenzione e di controllo degli impianti, in particolare per:
  - a) Controllare che gli allacciamenti siano eseguiti a regola d'arte
  - b) Sorvegliare la distribuzione dell'acqua e specialmente nel periodo di magra controllarne il consumo
  - c) Denunciare al Municipio ed all'Azienda eventuali abusi e manomissioni
  - d) Controllare periodicamente le condotte di acqua per accertarsi di eventuali perdite
  - e) Eseguire secondo la disponibilità la pulizia generale degli impianti almeno due volte all'anno possibilmente in primavera ed in autunno, delle captazioni dei serbatoi e delle condotte, per quest'ultima aprendo le saracinesche di scarico degli idranti secondo il regolare deflusso dell'acqua.  
Gli organi di manovra suindicati dovranno essere aperti e chiusi lentamente.
  - f) Eseguire 3 volte all'anno le misurazioni periodiche delle fonti di approvvigionamento
  - g) Eseguire ispezioni speciali alle captazioni ed ai serbatoi dopo intemperie di particolare forza e gravità o ogni qualvolta vi siano reclami giustificati sulla qualità dell'acqua erogata
  - h) Provvede alla sorveglianza delle fontane pubbliche, regolandone il deflusso ove queste fossero a getto continuo a seconda della disponibilità dell'acqua ed eseguire la pulizia

- i) Avvisare tempestivamente tutti gli utenti in caso di sospensione della fornitura d'acqua richiamato il tassativo divieto di lasciare collegati tubi pescanti in acque impure o velenose
- j) Conservare le chiavi d'accesso ai manufatti per tutte le occorrenze e le ispezioni da parte degli organi di vigilanza e avere pure cura degli attrezzi e del materiale di manutenzione: partecipare alle ispezioni effettuate dall'Ispettorato acquedotti
- k) Tenere nota su apposito registro di tutti i lavori fatti agli impianti nonché delle osservazioni riscontrate durante le ispezioni o visite in generale
- l) Sorvegliare il funzionamento idraulico ed elettrico dell'impianto secondo le istruzioni del fornitore delle installazioni.

#### ❖ **INSTALLAZIONI PRINCIPALI DELL'AZIENDA**

Il complesso dell'Azienda comprende:

- Le sorgenti (zona "Sceree" ex Terminese)
- La captazione nella Piana di Sessa
- I serbatoi
- Gli impianti di deacidificazione di pompaggio (stazione ripresa)
- Le tubazioni principali di adduzione e la rete di distribuzione
- L'inventario in attrezzi e materiali

#### **Art. 4 Rete delle condotte**

La rete pubblica comprende le condotte principali e le condotte di distribuzione degli idranti.

Le condotte principali di collegamento (stazione di ripresa serbatoi) fanno parte dei raccordi di base e su di esse non possono essere eseguiti allacciamenti.

#### **Art. 5 Utilizzazione dei sedimi privati**

Riservate le disposizioni del CCS (676, 691, 742) i proprietari sono tenuti ad accordare i diritti di passaggio sui loro fondi per le condotte posate su sedimi privati e per la loro manutenzione.

I proprietari di stabili, muri di cinta e fondi devono permettere all'Azienda la posa delle targhe di riferimento degli apparecchi di manovra.

#### **Art. 6 Manutenzione di manovra**

La manutenzione della rete principale spetta all'Azienda.

La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro impianto è di esclusiva competenza del personale dell'Azienda.

## ❖ DISPOSIZIONI GENERALI, CONCESSIONI, ABBONAMENTI

### **Art. 7 Concessioni**

L'acqua potabile viene concessa ai proprietari di fondi e stabili nel Comune di Monteggio.

La concessione per uso domestico è prioritaria.

### **Art. 8 Obbligo di prelievo**

I proprietari sono obbligati a prelevare l'acqua potabile della rete comunale.

### **Art. 9 Captazione d'acqua private preesistenti**

Eventuali diritti preesistenti di captazione mantengono la loro validità alla condizione che l'acqua soddisfi i requisiti della potabilità con prelievi ed analisi eseguiti periodicamente da un laboratorio autorizzato e che gli impianti siano conformi al presente regolamento, e le captazioni siano oggetto di una zona di protezione approvata.

In questo caso è comunque assolutamente vietato ogni collegamento tra rete privata e rete comunale.

### **Art. 10 Fornitura a utenti fuori Comune**

Concessioni temporanee a proprietà private fuori Comune possono essere autorizzate a giudizio del Municipio. Concessioni definitive devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.

### **Art. 11 Fornitura a altri Comuni**

Le richieste di fornitura ad altri Comuni vengono esaminate dal Municipio. La relativa concessione viene regolata da una convenzione da stipulare col Comune beneficiario e approvata dal Consiglio Comunale.

### **Art. 12 Fontane pubbliche**

La direzione e la sorveglianza degli impianti di distribuzione dell'acqua alle fontane pubbliche è affidata all'Azienda.

- a) Il quantitativo dell'acqua ad ogni fontana è subordinato alla economia della rete comunale e alla buona distribuzione dell'acqua agli utenti
- b) In caso di scarsità di acqua nell'acquedotto, la fornitura alle fontane può essere sospesa in qualunque epoca.
- c) Alle fontane pubbliche è proibito lavare
- d) In caso di abusi ripetuti le fontane saranno chiuse senza preavviso alcuno

### **Art. 13 Contratto di abbonamento**

L'Azienda stipula con il proprietario un contratto di abbonamento. Con la sua firma l'utente accetta le condizioni del presente regolamento e le relative tariffe.

### **Art. 14 Durata e disdetta del contratto**

Il contratto ha la durata minima di un anno a decorrere dall'allacciamento o dalla posa del contatore.

Dopo il primo anno il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da notificarsi per iscritto trenta giorni prima della scadenza.

### **Art. 15 Responsabilità dei proprietari**

Il proprietario risponde verso l'Azienda di tutti i danni provocati a seguito di manipolazioni erranee, mancanza di cura o sorveglianza, manutenzione insufficiente.

Il proprietario risponde per i suoi inquilini e per i terzi autorizzati ad utilizzare le sue installazioni.

Il proprietario non potrà prelevare dall'inquilino, per il consumo dell'acqua potabile, tasse superiori a quelle previste dal presente regolamento.

### **Art. 16 Fornitura a terzi**

Non è permessa la fornitura di acqua da una proprietà abbonata ad un'altra proprietà. Essa può essere concessa solo eccezionalmente previa richiesta scritta all'Azienda ed a condizioni da stabilirsi.

È vietato collegare abusivamente la propria condotta a quella di un altro utente.

### **Art. 17 Comproprietà e proprietà per piani**

I comproprietari di beni immobiliari nonché i titolari di proprietà per piani sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

### **Art. 18 Cambiamenti di proprietà**

Il cambiamento di proprietà deve essere immediatamente notificato all'Azienda. Venditore e compratore restano solidamente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto di abbonamento. Può essere fatta la richiesta di una fatturazione pro-rata, se la mutazione non avviene ad una scadenza contrattuale. Il nuovo proprietario deve subentrare nel vecchio contratto o stipularne uno nuovo.

## ❖ EROGAZIONE DELL'ACQUA

### **Art. 19    Modo di erogazione**

In linea generale l'acqua è erogata in permanenza e alla pressione della rete.

L'erogazione sarà:

- A deflusso non misurato per i servizi pubblici comunali, quali fontane, idranti, ecc.
- A deflusso misurato per gli usi domestici, industriali, commerciali e agricoli e per l'irrorazione di aree private

### **Art.20    Qualità dell'acqua**

La fornitura di acqua avviene in base alle prescrizioni igieniche vigenti in materia di potabilità delle acque, senza responsabilità dell'Azienda per quanto concerne la composizione chimica (durezza, aggressività, ecc.), la temperatura e la regolarità della pressione.

L'Azienda non risponde neppure per eventuali danni ad acquari, vivai o culture, dovuti alla presenza nell'acqua di residui di cloro od altri componenti usati per la depurazione biologica dell'acqua erogata.

### **Art. 21    Quantità, limitazioni o interruzioni**

L'Azienda fornisce l'acqua nella misura consentita dai propri impianti.

Questi sono adattati allo sviluppo edilizio del Comune ed entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda.

L'Azienda può limitare o interrompere l'erogazione di acqua nei casi di forza maggiore, siccità perdurante, guasti e lavori alle installazioni.

Le limitazioni o le interruzioni saranno annunciate preventivamente a tutti gli utenti, richiamando il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure o liquidi velenosi e questo per evitare aspirazioni di impurità nella rete dell'acqua potabile.

### **Art. 22    Obbligo di avvertimento**

L'utente deve comunicare all'Azienda ogni guasto, disfunzione o anomalia che fossero riscontrati alla rete o agli impianti.

### **Art. 23    Responsabilità**

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per danni provenienti da interruzioni o mancanza d'erogazione dell'acqua.

## ❖ ALLACCIAMENTI

### **Art. 24 Domanda di allacciamento**

La domanda di allacciamento deve essere presentata dal proprietario del fondo sull'apposito formulario allegando uno schizzo.

### **Art. 25 Esecuzione**

L'allacciamento, a partire dalla rete di distribuzione esistente fino e compreso l'apparecchio di misura, viene effettuato dagli installatori autorizzati dall'Azienda a spese del proprietario. L'allacciamento rimane di proprietà dell'Azienda. La manutenzione è curata dall'Azienda e le spese sono a carico dell'utente.

### **Art. 26 Condizioni tecniche**

Generalmente ogni immobile possiede un suo proprio allacciamento. Eccezionalmente l'Azienda può autorizzare una condotta a più immobili, se questo risulta tecnicamente più opportuno.

Analogamente un grosso complesso può eccezionalmente avere più allacciamenti.

### **Art. 27 Modifica diramazioni private**

Qualora su domanda di utenti, oppure in seguito a sostituzione di vecchie tubazioni comunali o per revisioni ritenute opportune dall'Azienda, occorre modificare la presa dell'acqua alla tubazione principale e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato, la spesa per tutto il lavoro occorrente va a carico del privato.

L'Azienda può obbligare, dove lo ritenesse necessario, il rifacimento di condotte private alle condizioni del presente articolo e secondo le disposizioni emanate in materia della SSIGA.

### **Art. 28 Manutenzione riparazione**

La manutenzione e le eventuali riparazioni degli allacciamenti sono eseguite da installatori autorizzati dall'Azienda e sotto la sua diretta sorveglianza.

Il proprietario "sopporta" tutti i costi.

L'Azienda deve essere tempestivamente avvertita di ogni avaria inerente l'allacciamento e i proprietari devono accordare al personale dell'Azienda l'accesso in ogni tempo alla loro proprietà per i controlli o rilevamenti di eventuali perdite.

L'Azienda si riserva il diritto di fatturare i consumi conseguenti a eventuali perdite dell'allacciamento privato, anche se non misurati dal contatore.

### **Art. 29 Messa fuori esercizio**

Allacciamenti non più utilizzabili o messi fuori esercizio saranno staccati dalla rete di distribuzione a cura del personale dell'Azienda e a spese del proprietario.

## ❖ **INSTALLAZIONI INTERNE**

### **Art. 30 Definizione**

Sono installazioni interne tutte le condotte e gli impianti eseguite dopo il contatore e di proprietà privata.

### **Art. 31 Esecuzione collaudo**

L'esecuzione del collaudo degli impianti interni deve avvenire esclusivamente tramite ditte specializzate del ramo, autorizzate dall'Azienda.

L'Azienda collauda ogni installazione prima della messa in esecuzione; la fornitura di acqua avverrà solo dopo il collaudo con risultato positivo.

### **Art. 32 Prescrizioni tecniche**

Gli impianti interni devono essere in ogni caso dotati della valvola di ritenuta, con lo scopo di impedire la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete, e di rubinetti di chiusura e di scarico per ogni colonna di distribuzione.

La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti temporanei, cantieri, attività agricole, ecc.. Per gli allacciamenti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la posa della valvola di ritenuta è pure obbligatoria e dovrà essere posata entro il termine fissato dal Municipio.

### **Art. 33 Piscine**

La costruzione, la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione.

Il riempimento delle piscine è soggetto all'autorizzazione dell'Azienda, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine ed in modo da evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti.

È vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto non sia provvisto di una valvola di ritenuta. Tali piscine devono essere munite di un impianto di riciclaggio e depurazione dell'acqua.

Il riempimento non autorizzato comporta l'applicazione di una penale di fr. 10.— al mc di capienza ritenuto un massimo di fr. 10'000.— secondo i disposti dell'art. 145 LOC.

In caso di recidiva verrà soppressa l'erogazione.



## **Art. 34 Controlli**

Il personale dell'Azienda deve poter accedere in ogni tempo al contatore e alle installazioni interne delle quali si riserva l'ispezione.

Se le installazioni non sono state eseguite in modo corretto, sono in cattivo stato di manutenzione e presentano difetti, l'Azienda richiederà per iscritto al proprietario la modifica o la riparazione.

In caso di mancata esecuzione o se i guasti sono tali da causare perturbazioni alla rete o pericoli, l'Azienda può sospendere l'erogazione dell'acqua.

## **Art. 35 Danni ad apparecchi**

In caso di sospensione dell'erogazione d'acqua o cambiamenti della pressione l'Azienda non assume responsabilità per danni alle apparecchiature e all'impianto interno.

## **Art. 36 Apparecchi**

Per l'eventuale installazione, posa, spostamento o modifica di apparecchi o impianti di trattamento o di potabilizzazione dell'acqua raccordati alla rete di distribuzione pubblica, dev'essere fatta domanda di autorizzazione, rispettivamente di notifica al Laboratorio cantonale d'igiene.

## **❖ CONTATORI**

### **Art. 37 Installazione**

Il contatore applicato all'inizio dell'impianto interno, misura il quantitativo d'acqua consumata che viene fatturata all'utente.

L'Azienda mette a disposizione il contatore che rimane di sua proprietà e ne cura la manutenzione.

### **Art. 38 Condizioni tecniche**

Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda in funzione del consumo medio giornaliero e della presunta punta massima di erogazione.

### **Art. 39 Ubicazione**

L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori dal locale del riscaldamento o facilmente accessibile.

### **Art. 40 Danni al contatore**

L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modifiche al contatore.

#### **Art. 41 Verifica del contatore**

L'Azienda verifica il contatore, a sue spese, ogni qualvolta lo ritiene opportuno. Qualora un abbonato ritenesse che il contatore in funzione nella sua proprietà non fosse esatto, potrà chiedere all'Azienda un controllo da effettuare presso una stazione di prova ufficiale. Se il funzionamento del contatore risultasse esatto, o se il difetto di conteggio non superasse un limite di tolleranza del 5 %, le spese di controllo sono a carico dell'utente.

### **❖ FINANZIAMENTO**

#### **Art. 42 Autonomia finanziaria**

L'Azienda deve essere per principio finanziariamente ed economicamente indipendente, e provvede in modo autonomo al finanziamento delle installazioni e al loro esercizio.

A questo scopo emette:

- Le tasse d'allacciamento
- Le tasse d'uso
- Le tasse di noleggio dei contatori
- I contributi di costruzione (maggior valore)

#### **Art. 43 Contributi di costruzione**

L'Azienda ha la facoltà di applicare, con il consenso del Consiglio comunale, la procedura dei contributi di costruzione (legge sui contributi di miglioria) per nuove opere.

#### **Art. 44 Tassa d'uso**

Il Municipio emette annualmente una tassa d'uso, composta da una tassa minima (tassa base) e dal conteggio dell'acqua consumata (tassa di consumo). Modalità e tariffe secondo il tariffario.

#### **Art. 45 Noleggio contatori**

L'Azienda emette una tassa annuale di noleggio del contatore, secondo le modalità del tariffario.

#### **Art. 46 Tariffe e fatturazione**

L'importo delle singole tasse è regolato dal tariffario separato in appendice al presente regolamento.

La fatturazione avviene con scadenza annuale al 31 dicembre. Eventuali contestazioni delle fatture devono essere notificate all'Azienda entro 10 giorni dalla data di emissione.

## **Art. 47 Procedura d'incasso**

Agli utenti in ritardo con il pagamento delle tasse, previo avvertimento con lettera raccomandata, viene spiccato precetto esecutivo. In caso di procedura d'incasso infruttuosa, l'Azienda può disporre per la riduzione della fornitura senza che si possa pretendere un indennizzo qualsiasi. In ogni caso all'utente colpito dalla misura della sospensione della fornitura dell'acqua dovrà essere garantito l'approvvigionamento minimo indispensabile per i bisogni dell'economia domestica.

## **❖ PROTEZIONE DELLE ACQUE**

### **Art. 48 Principio**

Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque.

### **Art. 49 Inquinamento delle condotte**

È vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazione esterna o di inquinamento della stessa.

## **❖ NORME PENALI**

### **Art. 50 Penalità**

Ogni infrazione al presente regolamento potrà avere per conseguenza la limitazione della fornitura di acqua, ritenuta l'erogazione del minimo vitale per l'abbonato. La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti dell'Azienda.

L'esecuzione dei lavori di impianto inerenti l'acqua potabile comunale senza la necessaria autorizzazione e senza il collaudo dell'impianto eseguito, nonché tutte le infrazioni al presente regolamento, potranno essere punite dal Municipio con una multa fino a fr. 1'000.—.

I proprietari sono responsabili per le conseguenze del mancato ossequio al presente regolamento. Un loro eventuale diritto di regresso non li svincola da tale responsabilità.

## **❖ DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 51 Norme abrogative**

È abrogato il regolamento del 17 ottobre 1983 e ogni norma contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Eventuali diritti preesistenti non più conformi al presente regolamento perdono pure la loro validità.

**Art. 52    Entrata in vigore**

Con l'approvazione del Consiglio Comunale e dell'Autorità cantonale.

L'AZIENDA ACQUA POTABILE MONTEGGIO

Approvato dal Consiglio Comunale di Monteggio il 10.12.1990

Approvato dal Consiglio di Stato il 19.09.1991

# TARIFFARIO

## Condizioni generali

### 1. *Base legale*

Il regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile di Monteggio, approvato dal Consiglio Comunale il 10.12.1990 e ratificato dal Consiglio di Stato il 19.09.1991 costituisce la base legale del presente tariffario.

### 2. *Generalità*

Le tariffe si distinguono in:

- a) Tariffe per uso domestico e commerciale
- b) Tariffe per uso industriale
- c) Tariffe per uso agricolo
- d) Tariffe per servizi pubblici comunali
- e) Tariffe per noleggio contatori
- f) Tariffe per l'allacciamento

La tassa di base di cui alle suindicate tariffe deve essere pagata in ogni caso, indipendentemente dal consumo effettivo.

Il Municipio è autorizzato ad adeguare percentualmente le tariffe fino a garanzia della copertura del fabbisogno dell'Azienda Acqua Potabile.

### 3. *Contratti speciali*

Per tutti gli usi e casi non contemplati nelle presenti tariffe, le tasse saranno fissate dal Municipio.

### 4. *Entrata in vigore*

Le presenti tariffe entrano in vigore con effetto dalla fatturazione per l'anno 2004, in ogni caso dopo l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale.

### 5. *Tariffe*

La tariffa è applicata a tutti gli edifici destinati ad abitazione (primaria e secondaria), uffici, ristoranti, alberghi e pensioni, laboratori, piccoli negozi e commerci in genere.

#### a) Tassa di concessione

La tassa di allacciamento viene calcolata in base alle unità di erogazione, conformemente alla tabella che figura in appendice.

Per ogni unità di erogazione è dovuta una tassa di fr. 35.—, ritenuta una tassa minima di

- a) fr. 750.-- per allacciamenti a scopo agricolo, per giardino o stalla di piccola entità;
- b) fr. 1'000.-- per case monofamiliari;
- c) fr. 1'000.-- + fr.500.-- per ogni appartamento in più
- d) fr. 3'000.-- per allacciamenti industriali o superiori a 90 unità per casi particolari a giudizio del Municipio

Per ogni aggiunta a impianti già esistenti la tassa viene calcolata sulla base di fr. 35.— per ogni nuova unità di erogazione.

Per case in condominio o per gruppi di casette costruite dal medesimo proprietario verrà percepita una tassa per ogni appartamento in condominio o per ogni casetta.

b) Tassa di utenza

La tassa di utenza, da stabilirsi annualmente dal Municipio, varia da un minimo di fr. 90.00, a un massimo di franchi 140.00. E' applicata per ogni appartamento o spazio commerciale.

c) Noleggio contatori

Per il noleggio dei contatori viene percepita la seguente tassa annuale

Diametro di $\frac{3}{4}$ "	1 "	$\frac{5}{4}$ "	$1 \frac{1}{2}$ "	2 "
Tassa Fr. 30.--	35.--	40.--	50.--	65.--

Per i contatori di diametro superiore la tassa sarà stabilita nella misura del 10 % del costo effettivo dell'apparecchio.

d) Tariffa consumo acqua

Per il consumo di acqua potabile, il prezzo di vendita, per metro cubo, varia da un minimo di fr. 0.80 a un massimo di fr. 1.40 da stabilirsi annualmente dal Municipio. Le tasse di noleggio, utenza e consumo, sono dovute dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.

e) Tariffa consumo acqua industriale

- 1) fino a 5'000 mc. da franchi 0.80 a franchi 1.00 il metro cubo;
- 2) oltre i 5'000 mc. franchi 0.75 il metro cubo

f) Tariffa consumo acqua per terreni agricoli

La tassa di utenza, varia da un minimo di franchi 70.00, a un massimo di franchi 90.00. E' applicata per ogni contatore installato.

Per il consumo di acqua potabile, a scopo agricolo, il prezzo di vendita, per metro cubo, varia da un minimo di franchi 0.70 a un massimo di franchi 0.90.

g) Tassa piscine

Per ogni piscina, di volumetria superiore a due metri cubi, oltre al consumo d'acqua registrato dal contatore, viene percepita una tassa annua, derivante dalla super punta media ingenerata dalle piscine esistenti a Monteggio, stabilita in franchi 5.70 per metro cubo di capienza.

Qualora si dovessero verificare consistenti mutamenti dei fattori di calcolo: variazione del quantitativo d'acqua annualmente fornito all'utenza, o del numero delle piscine esistenti, o entrambi i casi, il Municipio procederà alla nuova determinazione della super punta media e la sottoporrà per approvazione al Consiglio Comunale.

Per le piscine di un volume inferiore a due metri cubi, non vengono percepite tasse. La tassa sulle piscine deve essere versata anche se la piscina non viene utilizzata.

## **6. *Entrata in vigore***

Il presente tariffario entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio Comunale di Monteggio il 10.12.1990  
Approvato dal Consiglio di Stato il 19.09.1991